Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N° R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

- Francesco Crisafulli, Presidente rel.
- Silvia Albano, giudice,
- Roberta Nocella, giudice

nella causa civile in epigrafe introdotta da:

, n. in REPUBBLICA POPOLARE CINESE, il ,

C.U.I.

C.F. ,

con l'avv. BORGNA GIULIA,

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, contumace,

resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero,
ha pronunciato il seguente

DECRETO.

Con ricorso depositato il , cittadina cinese, ha impugnato il provvedimento emesso in data e notificato il con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato l'attribuzione dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

La parte resistente, alla quale sono stati ritualmente notificati il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e deve essere dichiarata contumace.

Il Pubblico Ministero non ha inviato osservazioni.

La ricorrente è stata ascoltata all'udienza dell' e alla successiva udienza dell' , celebrata in forma cartolare stante l'emergenza epidemiologica da Covid 19, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.

Nel corso delle audizioni rese innanzi alla Commissione Territoriale, rispettivamente in data , e , la ricorrente ha dichiarato: di essere cittadina della Repubblica Popolare Cinese; di essere nata e cresciuta a ; di appartenere all'etnia han; di avere una famiglia d'origine composta da entrambi i genitori e un fratello; di aver contratto matrimonio e di essere tuttavia divorziata, poiché suo marito si è opposto alla sua adesione alla confessione religiosa cristiana della Chiesa di Dio Onnipotente; che, altresì, il capo del villaggio in cui ha risieduto si è opposto alla sua religione e, nello specifico, ha minacciato di denunciarla laddove avesse proseguito a partecipare agli incontri con gli altri confratelli; di essersi, di conseguenza, trasferita presso una consorella nella città di al fine di poter esercitare liberamente la propria fede; che a causa dei molteplici arresti perpetrati nei confronti dei confratelli e, nello specifico, della confessione resa da uno di quest'ultimi relativa ai suoi dati personali è stata costretta ad emigrare in diverse città della Cina e, da ultimo, all'estero; di essere riuscita ad espatriare grazie all'aiuto di sua zia che le ha fatto ottenere il visto e la contestuale cancellazione del suo nominativo all'interno della banca dati della polizia; di aver lasciato la Cina nel e di essere giunta in Italia il del medesimo anno; di temere, in caso di rimpatrio, di essere arrestata dalle autorità in quanto fedele della Chiesa di Dio Onnipotente.

La Commissione Territoriale non ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese dalla ricorrente con riferimento alla sua appartenenza alla Chiesa di Dio Onnipotente e alle conseguenze che ne sarebbero derivate, alla luce del carattere vago e scarsamente plausibile della narrazione resa, nonché dalla sua incoerenza esterna.

In sede di libero interrogatorio innanzi al Giudice la ricorrente ha confermato di aver lasciato il proprio Paese in ragione dell'impossibilità di professare liberamente la propria fede religiosa, attese le persecuzioni perpetrate dal Governo cinese e ha, inoltre, fornito ulteriori precisazioni circa la sua adesione alla Chiesa di Dio Onnipotente, all'attività svolta all'interno della stessa e agli episodi che, da ultimo, hanno determinato la sua fuga, affermando, nello specifico: «*Ho lasciato la Cina il ; ADR: sono espatriata a causa delle persecuzioni religiose di cui ero vittima; ADR: appartengo alla Chiesa di Dio Onnipotente; ADR: mi sono avvicinata a questa confessione religiosa a marzo 2010 per il tramite di un'amica di mia madre che mi ha fatto opera di evangelizzazione; ADR: mia madre non era già credente, ha iniziato il percorso unitamente a me; ADR: ho aderito*

ufficialmente alla Chiesa di Dio Onnipotente ad ottobre del medesimo anno; ADR: non ho preso parte ad un rito specifico per la mia iniziazione; ma bisogna osservare un processo di adesione abbastanza lungo, poiché tramite la partecipazione alle riunioni sia i confratelli che le consorelle che i leader della Chiesa devono giudicarci per capire se crediamo effettivamente nella Chiesa di Dio Onnipotente, se siamo delle persone buone e se consideriamo la Chiesa d Dio Onnipotente come la nuova venuta di Cristo; devono anche verificare che io abbia compreso il senso che si cela dietro le parole di Dio; è un processo che dura dai tre ai sei mesi; ADR: personalmente, ho aderito alla Chiesa di Dio Onnipotente perché provavo un sentimento difficile da spiegare che forse non tutti provano; sentivo un senso di malessere perché non comprendevo il perché di certi comportamenti delle persone e il senso della nostra vita; dopo l'ingresso nella Chiesa, le riunioni e le letture della parola di Dio, ho trovato un senso nella mia vita, la giusta direzione da seguire e vorrei specificare che non credo nella mia confessione religiosa perché è perseguitata ma perché ha cambiato la mia vita sotto diversi punti di vista; ADR: prima di entrare a far parte della Chiesa credevo che il mio impegno nella società venisse ripagato e che quindi più avrei fatto e più avrei ricevuto, ma questo in verità non accade mai nella vita reale poiché l'uomo tende ad essere egoista e a non occuparsi dell'altro; io non capivo perché l'uomo si comportava cosi; dopo l'ingresso nella Chiesa ho realizzato che la causa del malessere degli uomini è Satana che ci fa vivere una vita senza speranza; tramite le parole di Dio ho capito il senso della vita e la direzione da seguire; ADR: quando faccio riferimento ad un cambiamento della mia vita in seguito alla mia adesione alla Chiesa, al livello pratico, riporto un esempio: si tratta di un episodio che ho vissuto quando avevo nove anni; un giorno la nuora di mio padre mi ha accompagnato a casa di mia zia in macchina, il veicolo aveva un buco in corrispondenza del faro e entrava l'aria fredda ed era pieno inverno, così questa parente mi ha fatto mettere entrambe le gambe a coprire il buco, affinché non entrasse più l'aria fredda; da quella volta, ogni volta che arriva l'inverno o che c'è maltempo mi sento poco bene e non sopporto il freddo e mi sono chiesta come mai la mia parente fosse stata così egoista nonostante il buon rapporto che aveva con me e con la mia famiglia; la risposta a questa domanda mi è arrivata dopo l'ingresso nella Chiesa, perché ho capito che è Satana che porta malessere nella società e rende le persone egoiste; questo per dire che, nel concreto, le parole di Dio mi hanno portato a cambiare il modo con cui mi relaziono con le persone; ADR: si, il capo villaggio è venuto a conoscenza della mia appartenenza alla Chiesa di Dio Onnipotente; non mi ha denunciato ma mi ha solamente intimato, in più di un'occasione, di lasciare la mia fede sennò mi avrebbe denunciato; ADR: non mi ha denunciato secondo me per due motivi: il primo, è quello per cui l'obiettivo del capo villaggio, della polizia e del partito comunista non è tanto quello di arrestare i fedeli, quanto piuttosto di farci desistere dal

credere; in secondo luogo, se il capo villaggio mi avesse denunciato alla polizia, anche la sua reputazione e i suoi interessi personali ne avrebbero risentito, nel senso che un villaggio "in regola" ossia senza credenti porta sicuramente più prestigio al capo villaggio; ADR: dopo la prima intimazione da parte del capo villaggio, mi sono recata da una consorella che abitava nel mio stesso villaggio; non so come il capo villaggio sia venuto a conoscenza di questa circostanza, poiché quando è venuto a casa mia mi ha solo detto di essere venuto a conoscenza che mi ero recata a casa della consorella; aggiungo però che il capo villaggio si aggirava spesso per le strade con un megafono esortando i cittadini a denunciare coloro che appartenevano alla Chiesa di Dio Onnipotente in cambio di un compenso; ADR; non so come il capo villaggio, sapesse che la mia amica era anche una consorella; ADR: sono stata denunciata da un confratello che si chiama e che ha riferito della mia appartenenza alla Chiesa alle autorità; lui non era a conoscenza della mia vera identità poiché ho sempre usato uno pseudonimo; tuttavia, quando è stato catturato dalla polizia è stato torturato e i suoi parenti hanno subito delle minacce, così alla fine ha ceduto e ha riferito il mio pseudonimo e ha comunicato alla polizia quando mi era venuto a prendere alla stazione dei treni di ; credo, pertanto, che la polizia, tramite il biglietto del treno, sia riuscita a risalire alle mie generalità; ADR: so che la polizia era a conoscenza della mia identità, perché una volta giunta a Pechino il leader della Chiesa mi ha dato questa notizia tramite una lettera; ADR: sono riuscita ad imbarcarmi su un volo aereo per l'Italia, sebbene la mia identità fosse nota alla polizia, poiché ho chiesto a tal fine aiuto a mia zia che viveva a ; lei lavora nel campo immobiliare e ha ampie conoscenze; ha chiesto dunque aiuto ad un conoscente affinché cancellasse il mio nome dalla banca dati della polizia; ADR: a tal fine, ho dovuto corrispondere la somma di 50'000 rmb; ADR: in Italia continuo a osservare la mia fede; ADR: partecipo due volte alla settimana alle riunioni che si svolgono online; ADR: in Italia vivo in un appartamento in affitto a che condivido con altre cinque persone; il contratto di locazione è intestato ad un altro inquilino; ADR: lavoro in senza regolare contratto; il mio datore di lavoro non mi ha mai menzionato la possibilità di regolarizzarmi; mensilmente guadagno circa euro, poiché non è un'attività che svolgo costantemente, lavoro quando serve, quando mi chiama; ADR: se dovessi far ritorno in Cina temerei di essere arrestata, poiché anche se è vero che quando ho lasciato la Cina il mio nominativo dalla banca dati è stato cancellato, essendo, tuttavia, decorsi già anni non so se la situazione è rimasta identica; nel caso in cui la polizia scoprisse della cancellazione effettuata, sarei nuovamente ricercata; non è solo il carcere che mi spaventa ma anche la tortura a cui sarei sottoposta a terrorizzarmi; ci sono anche tante testimonianze di consorelle e di confratelli rimpatriati e di cui si sono perse le tracce; non posso cambiare la mia fede e se continuassi a professarla in Cina, sarei in

pericolo in qualsiasi posto in cui andrei a vivere poiché la persecuzione non si ferma; ADR: vorrei aggiungere, con riferimento all'episodio relativo al capo villaggio e come di egli sapesse dell'appartenenza della mia amica alla fede della Chiesa, vorrei precisare che il giorno dell'audizione non mi sentivo bene e ho inizialmente, risposto che non sapevo che la mia amica era una fedele ma intendevo dire e l'ho specificato solo in un secondo momento che non ero a conoscenza di come il capo villaggio avesse saputo della fede professata dalla mia amica».

Costituisce operazione necessariamente preliminare rispetto all'analisi delle forme di protezione eventualmente accordabili la valutazione relativa alla credibilità o meno del ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vedi ad Cass. n. 26921/2017), la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 251 del 2007.

Invero, per accertare la veridicità ed attendibilità delle circostanze esposte dal richiedente a fondamento dell'istanza di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto dal citato art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. Cass. 6879/2011).

Tale onere probatorio, sebbene "attenuato", non esonera il richiedente dalla prova, che deve essere fornita, seppur in via indiziaria, sempre a mezzo di elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti (cfr. Cass.14157/2016).

La materia della protezione internazionale è connotata, oltre che dal regime dell'onere della prova attenuato, anche dal dovere di cooperazione officiosa dell'autorità procedente.

L'attendibilità del ricorrente esige, difatti, una valutazione unitaria, che tenga conto tanto dei riscontri oggettivi quanto del rispetto delle suelencate condizioni soggettive di credibilità, non

potendo lo scrutinio finale dell'organo decidente fondarsi sull'esclusiva rilevanza di un elemento isolato.

In altri termini, non rilevano le mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. n. 26921/2017)

Nel caso in esame, il Tribunale è giunto alla conclusione che la storia della ricorrente possa ritenersi credibile e veritiera, in quanto caratterizzata tanto da coerenza interna quanto da quella esterna.

Sotto il primo profilo, la narrazione resa in sede di audizione dinanzi al Giudice si presenta estremamente dettagliata, nonché adeguatamente documentata.

Va, infatti, evidenziato come la ricorrente, nelle molteplici occasioni in cui è stata ascoltata, abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria vicenda, facendo dettagliati riferimenti alla sequenza di eventi che ha determinato la sua decisione di fuggire dal Paese d'origine, alle date ed ai luoghi in cui questi si sono svolti e alle cause che li hanno provocati, senza mai contraddirsi.

Per prima cosa, la ricorrente ha ben spiegato il percorso di adesione effettuato e le difficoltà riscontrate con l'ex coniuge, il quale non ha accettato la sua conversione religiosa. Altrettanto precisa e plausibile risulta la spiegazione fornita dalla ricorrente in merito alla mancata denuncia del capo villaggio nei suoi confronti. A tal ultimo riguardo, la sig.ra ha, infatti, riferito che, sebbene edotto della sua appartenenza alla Chiesa di dio Onnipotente, il capo villaggio «*non mi ha denunciato secondo me per due motivi: il primo, è quello per cui l'obiettivo del capo villaggio, della polizia e del partito comunista non è tanto quello di arrestare i fedeli, quanto piuttosto di farci desistere dal credere; in secondo luogo, se il capo villaggio mi avesse denunciato alla polizia, anche la sua reputazione e i suoi interessi personali ne avrebbero risentito, nel senso che un villaggio "in regola" ossia senza credenti porta sicuramente più prestigio al capo villaggio*».

Non appare, inoltre, inverosimile che la ricorrente, nonostante le misure repressive attuate dal governo cinese nei confronti dei fedeli appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente, sia stata in grado

di lasciare legalmente il Paese, dal momento che ella ha riferito di aver ottenuto, verso un corrispettivo in denaro pari a 50'000 rmb, prima della sua partenza e per il tramite della zia che aveva conoscenze all'interno della polizia, che nella banca dati delle persone ricercate, detenuta dalle autorità, venisse cancellato il suo nominativo. Trattasi a ben vedere di una delle modalità diffuse nel Paese di provenienza della ricorrente, in cui, secondo le fonti consultate, sussiste un elevato tasso di corruzione dei pubblici ufficiali. Nello specifico, il più recente rapporto stilato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo (Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, Area A II – Affari internazionali e comunitari, Riconoscimento facciale di minoranze religiose in Cina: uiguri e Chiesa di Dio Onnipotente. Infiltrazioni da parte del governo cinese nella propaganda online all'estero delle sette religiose vietate (c.d. xie jiao); Failed Asylum Seekers cinesi; Persecuzione dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente, 2.3.2020, in https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/Plib/20200302_Cina_Riconoscimento Facciale.pdf) riferisce: "come riportato da Bitter Winter, secondo uno studio del sociologo Pier Luigi Zoccatelli e come confermato dal Dipartimento di Stato Americano, in Cina il fenomeno della corruzione dei pubblici ufficiali è estremamente diffuso e pertanto non è molto difficile ottenere un passaporto per l'espatrio anche per gli appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente. Molti membri della Chiesa di Dio Onnipotente potrebbero poi essere sfuggiti al sistema di sorveglianza del governo e della polizia cinese. Secondo Zoccatelli, i controlli negli aeroporti cinesi sarebbero inefficaci e gli stessi sistemi di rilevamento facciale possono essere elusi con facilità".

Di un simile fenomeno dà conto altresì il Ministero federale tedesco per l'immigrazione, che in un rapporto pubblicato nell'ottobre 2019 afferma che "Più di 5.500 [aderenti alla Chiesa di Dio Onnipotente] hanno richiesto asilo negli Stati Uniti d'America, in Corea del Sud, oltre che in diversi Stati europei, tra cui la Germania. Sulla base delle informazioni più recenti è stato accertato che anche coloro che in Cina erano già stati perseguitati (o erano stati minacciati di persecuzioni) hanno potuto lasciare legalmente la Cina. Fra i motivi per cui ciò è potuto accadere vi sono la corruzione di funzionari, un incompleto rilevamento delle persone ricercate all'interno delle banche dati di ricerca delle autorità di pubblica sicurezza nonché talvolta lo svolgimento di controlli incompleti in occasione dell'espatrio" (Bundesamt für Migration und Flüchtlnge, Länderreport – China, Situation der Christen, ottobre 2019, https://coi.easo.europa.eu/administration/germay/Plib/DE_BAMF_Laenderreport_20_China_Okt-2019.pdf.)

Il racconto riferito dalla ricorrente appare dunque altresì connotato da coerenza esterna, oltre a essere corroborato da documentazione versata in atti e, nello specifico, della dichiarazione con la

quale si attesta l'avvenuta conversione della ricorrente in patria, nonché l'attuale frequentazione presso la sede romana della Chiesa di Dio onnipotente (vedi il doc. n. inerente alla dichiarazione rilasciata il dalla Presidente della Chiesa di Dio Onnipotente con sede a , allegata alla nota scritta depositata da parte ricorrente il). Tale circostanza – anche indipendentemente dalla pregnanza del racconto e dalla esatta ricostruzione delle esperienze pregresse, verrebbe a concretare comunque un motivo fondato di timore di persecuzione, di fatto concretizzatosi "*sur place*", in caso di rimpatrio (cfr. Cass.22097/20), dovendosi ritenere – sulla base delle informazioni già esaminate – che nel proprio Paese la ricorrente si troverebbe esposta a persecuzioni e impossibilitata a professare e manifestare liberamente il proprio sentimento religioso.

Le informazioni ottenute dalle fonti consultate danno, infatti, atto della politica repressiva adottata dalle autorità governative cinesi nei confronti di tutti i movimenti religiosi che non si sottopongono alla registrazione ed al controllo da parte dello Stato: "*solo i gruppi religiosi appartenenti a una delle cinque "associazioni religiose patriottiche" riconosciute dallo Stato possono registrarsi e ufficialmente essere autorizzate a tenere servizi di culto. Vi sono continue segnalazioni di decessi avvenuti da parte di persone, appartenenti ad altre fedi religiose le quali, una volta sottoposte ad arresti, sono state torturate, maltrattate fisicamente, detenute, condannate al carcere, sottoposte a indottrinamento forzato secondo l'ideologia del Governo a causa delle attività legate alla loro religione e alle credenze e pratiche" (...)Il governo ha continuato la sua campagna del 2019-2024 per portare tutta la dottrina e la pratica religiosa in linea con la dottrina del governo, anche richiedendo al clero di tutte le fedi di partecipare alle sessioni di indottrinamento politico, monitorare i servizi religiosi, approvare in anticipo i sermoni e alterare i testi religiosi per sottolineare la lealtà di questi allo Stato".* USDOS – US Department of State: 2020 Report on International Religious Freedom: China, 12 May 2021

https://www.ecoi.net/en/document/2051558.html

La costituzione di nuovi gruppi religiosi, come la Chiesa di Dio onnipotente, è di fatto considerato un reato in Cina, in quanto l'art. 300 del codice penale cinese, con una formulazione ambigua, prevede che: *"Chiunque organizzi o utilizzi una setta religiosa, una società segreta o un'organizzazione di culto o usi la superstizione per sabotare l'attuazione di qualsiasi legge o regolamento amministrativo dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a tre anni ma non più di sette anni oltre alla multa; se le circostanze sono particolarmente gravi, essere condannato alla reclusione non inferiore a sette anni o all'ergastolo oltre alla multa o alla confisca dei beni; o se le circostanze sono attenuate, essere condannato alla reclusione non superiore a tre anni, alla*

detenzione, alla sorveglianza o alla privazione dei diritti politici" (cfr. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf).

Tale formulazione spesso si presta ad essere applicata in maniera distorsiva dalle autorità del Paese, le quali usano il predetto articolo per reprimere nuovi culti che non si assoggettano all'obbligo della registrazione governativa.

Nello specifico, per quanto riguarda i fedeli della Chiesa di Dio onnipotente, le fonti riportano che: "essere attivo a qualsiasi titolo nella Chiesa di Dio Onnipotente è considerato un crimine in Cina, ed espone [un fedele] a gravi pene detentive. La stessa fonte ha riportato che la Corte Suprema cinese avrebbe adottato decisioni " *contro circa 200 membri della CDO*" in cui gli accusati sono stati "condannati a trascorrere diversi anni in prigione" per "aver partecipato a riunioni di preghiera, tenere in casa materiali della CDO o evangelizzare anche in un modo molto riservato" la dottrina della Chiesa di Dio onnipotente. Il presidente di ChinaAid ha dichiarato che "la Cina non tollera l'esistenza della CDO e ha "pesantemente represso i [sui] membri "; sulla base di rapporti "ampiamente credibili", il trattamento dei membri della CDO da parte delle autorità cinesi include "detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, torture e misure extralegali" (Presidente di ChinaAid 25 agosto 2021). Il presidente di Solidarité Chine ha dichiarato che i membri della CDO sono "seguiti, arrestati, perseguitati e alcuni sono morti per esaurimento o per maltrattamenti" (presidente di Solidarité Chine 5 settembre 2021). Secondo il Senior Fellow, la CDO è "ampiamente perseguitata per non essere parte della chiesa ufficialmente autorizzata", con membri "arrestati, imprigionati e costretti ad abiurare" (Senior Fellow 18 agosto 2021) (cfr. IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: China: The Church of Almighty God (CAG) (quan neng shen jiao 全能神教; Quannengshen 全能神), also known as "Eastern Lightning" including its leaders, location and activities; treatment of members by authorities; religious texts used; whether all members have access to religious texts (2019–October 2021) [CHN200597.E], 14 October 2021

https://www.ecoi.net/en/document/2063634.html).

Ancora, secondo un rapporto dello Human Rights Council, il PCC impedisce ai membri della Chiesa di Dio Onnipotente di lasciare i propri villaggi o città e i seguaci della Chiesa devono notificare alla Polizia ogni loro intenzione di lasciare la propria città. L'Ufficio del Partito Comunista Cinese della Commissione comunale di Xiangkou ha lanciato nel 2015 un movimento politico chiamato "Two Investigations, One Project" per monitorare gli espatri per ragioni di fede, in particolare proprio dei seguaci della Chiesa di Dio Onnipotente. Si ravvisano almeno di due casi di seguaci della Chiesa

di Dio Onnipotente espatriati in Corea del Sud, che al loro rientro in Cina sarebbero stati torturati dalle autorità cinesi (Human Rights Council, Universal Periodic Review, China – Religious Freedom in China: The Case of the Church of the Almighty God, in https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=5576&file=EnglishTranslation, consultato il 27 marzo 2019).

Il rapporto redatto dal Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto di Asilo in data 2 marzo 2020 (https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/Plib/20200302_Cina_Riconoscimento Facciale.pdf;), nel richiamare il sito Bitter Winter che si occupa di libertà di religione e diritti umani in Cina, riferisce che esisterebbe un piano del Governo cinese, intitolato "Work Plan for Conducting Online Investigation, Overseas Investigation, and Special Crackdown Project Against Falun Gong and Other Xie Jiao Organizations", in cui si prevede di perseguitare i membri della Chiesa di Dio Onnipotente e altre sette vietate in Cina (cosiddette "xie jiao") che si trovano all'estero. Tale Piano ricomprenderebbe l'uso di agenti all'estero nonché pratiche di infiltrazioni nella propaganda online delle organizzazioni religiose all'estero. Il Piano prevede la raccolta di informazioni relative a membri del Falun Gong e di credenti delle sette vietate in Cina, come la Chiesa di Dio Onnipotente, al fine di creare un database. Tali informazioni includerebbero il nome, il nome adottato all'estero, il genere, le fotografie, l'attuale nazionalità, le attività condotte all'estero, i timbri e i dati nei nuovi documenti di identità personali (carte di identità, passaporti, green card, documenti connessi allo status di rifugiato, ecc.), incluse le date di scadenza di tali documenti, la data di nascita e la data di espatrio dalla Cina. Nei casi in cui è possibile, si effettuano anche il riconoscimento facciale e la comparazione biometrica. Un'altra parte del Piano concerne invece i membri delle xie jiao che non hanno lasciato la Cina, per verificare se questi ultimi hanno ottenuto documenti per l'espatrio. Per questo scopo, le autorità di pubblica sicurezza cinesi utilizzerebbero lo Xie Jiao Members Information Management System e altri registri di dati investigativi riguardanti il Falun Gong e la Chiesa di Dio Onnipotente raccolti dal 2014 in poi. Il Piano di infiltrazione nella propaganda online prevede poi operazioni di infiltrazione del Governo cinese nei siti di propaganda principali della Chiesa di Dio Onnipotente all'estero, dove sono presenti anche video di carattere divulgativo. Le operazioni di infiltrazione dovrebbero portare all'identificazione dei membri delle organizzazioni religiose sia all'estero che in Patria. Secondo i membri della Chiesa di Dio Onnipotenti, molte email dei loro seguaci sarebbero state hackerate dal Governo cinese. Il Governo cinese invia direttamente all'estero propri agenti speciali che si infiltrano nelle organizzazioni religiose xie jiao. L'agente Ms. O Myung-ok si è infiltrata ad esempio in un locale in cui si riuniscono membri della Chiesa di Dio Onnipotente in

Corea del Sud, col pretesto di ascoltare i gospel, riuscendo a fare foto delle persone che erano presenti alla cerimonia. Altri agenti sono chiamati a inscenare false manifestazioni all'estero contro la Chiesa di Dio Onnipotente. In tali manifestazioni si cerca di spingere le autorità straniere ad estradare i membri della setta della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina. Il 22 luglio 2019, una di queste false manifestazioni è stata inscenata in Corea del Sud. Molti credenti vengono arrestati quando fanno ritorno in Cina e di alcuni di essi non si hanno più notizie. Secondo un documento più recente, del 2019, intitolato Entitled Notice on Conducting Research on the Harms of and Countermeasures for the Almighty God Xie Jiao Organization and Other Topics, i membri della Chiesa di Dio Onnipotente residenti all'estero sarebbero già oggetto di sorveglianza e di antipropaganda governativa da più di 10 anni. Secondo Bitter Winter, il Governo cinese avrebbe avviato una serie di campagne di propaganda all'estero per spingere le autorità straniere ad estradare i membri di tale setta religiosa. In alcuni casi sarebbero state inscenate false manifestazioni in cui il Governo cinese sarebbe riuscito a far partecipare oltre ai propri agenti anche parenti dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente residenti all'estero. I parenti avrebbero avuto il compito di persuadere i membri della setta a far ritorno a casa. Tuttavia, le autorità sudcoreane non hanno concesso l'estradizione dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente. Il regime cinese starebbe comunque tentando la strada dell'estradizione in altri Paesi in cui i membri della Chiesa di Dio Onnipotente hanno richiesto asilo. Le forze di sicurezza cinesi avrebbero intercettato nel Nord della Cina il padre di una credente della Chiesa di Dio Onnipotente emigrata in Germania, cercando di farsi aiutare da quest'ultimo per trovare la figlia e riportarla in Patria. L'uomo, che non aveva idea di dove fosse la figlia, con la promessa di farsi riportare la figlia a casa, sarebbe stato mandato in Germania a spese del governo cinese proprio al fine di ritrovare la figlia e di ricongiungersi poi con lei in Patria. Secondo un documentario di Bitter Winter, i rifugiati cinesi appartenenti a minoranze religiose sarebbero oggetto di sistematiche persecuzioni da parte di agenti cinesi inviati all'estero, mentre i rifugiati rimpatriati forzosamente in Cina sarebbero sottoposti ad arresto, detenzione e tortura (Bitter Winter, Confidential Documents Expose CCP's Plans to Persecute The Church of Almighty God Abroad, 22 luglio 2019, in https://bitterwinter.org/plans-to-persecute-cag-abroad-exposed/, consultato il 2 marzo 2020).

La ADHRRF (Association for the Defense of Human Rights and Religious Freedom) ha pubblicato nel proprio sito un Report intitolato "The Chinese Communist Government's Persecution of the Church of Almighty God", che non ha però i riferimenti di ADHRFF e che ricalca in toto una pubblicazione resa dalla stessa Chiesa di Dio Onnipotente e pubblicata direttamente sul sito ufficiale della Chiesa (Gospel of the Descent of the Kingdom, 2018 Annual Report on the Chinese Communist

Government's Persecution of The Church of Almighty God, in https://www.holyspiritspeaks.org/news/annual-report-2018/, consultato il 2 marzo 2020).

Secondo il Report, le autorità di pubblica sicurezza cinesi avrebbero sottoposto i membri della Chiesa di Dio Onnipotente a maltrattamenti, arresti arbitrari, detenzioni prolungate, condanne anche fino a 10 anni di carcere solo per essere sospettati di appartenere alla setta, sparizioni, torture e altre violazioni dei diritti umani che in almeno 101 casi avrebbero portato alla morte. I numeri riportati nel Report non renderebbero il quadro reale della violenze perpetrate dalle autorità cinesi nei confronti dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente – che è ritenuta una xie jiao, ovvero una "setta" illegale secondo la normativa penale cinese e pertanto perseguibile per legge – poiché tali numeri si basano su statistiche e informazioni parziali e molto spesso filtrate dal governo cinese. Il governo cinese avrebbe avviato anche un sistema di sorveglianza che ha incluso la raccolta di dati personali e sensibili dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente. I membri della Chiesa di Dio Onnipotente sarebbero stati obbligati a firmare una "dichiarazione di garanzia" che di fatto ha costretto gli stessi a rinunciare alla propria fede. I membri della Chiesa di Dio Onnipotente sarebbero stati poi obbligati a farsi fotografare, videoregistrare e ad essere sottoposti a un costante monitoraggio. I membri della Chiesa di Dio Onnipotente sarebbero stati anche obbligati a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali e al prelievo di campioni di sangue e di capelli, che verrebbero poi raccolti e archiviati dalle autorità cinesi. Il governo cinese avrebbe lanciato campagne di monitoraggio dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente in tutto il Paese, come ad esempio attraverso la promozione del progetto denominato "Sharp Eyes Project", conosciuto anche come "Project Dazzling Show", attraverso il quale sono state installate telecamere di sorveglianza alle entrate dei villaggi e delle autostrade e al fine di monitorare le aree rurali; lo Skynet Project è invece un altro progetto di sorveglianza specificamente utilizzato per monitorare i cristiani. Sarebbe stata poi creata una rete estesa in tutto il territorio cinese in cui personale del governo cinese è impiegato sul territorio per investigare sulle persone e chiedere una a una il proprio credo. Il personale registra le conversazioni coi residenti, controlla le carte di identità e i contratti di locazione. Vengono forniti incentivi economici e premi a chiunque fornisca informazioni sui cristiani e sui membri della Chiesa di Dio Onnipotente. Nelle vetture e nei mezzi di trasporto dei cristiani sono stati installati congegni elettronici per il rilevamento degli spostamenti. Gli studenti dei college, delle scuole medie e delle scuole elementari sono sottoposti a un Questionario della Fede, al fine di permettere alle autorità di conoscere il loro credo e quello delle loro famiglie. Ai membri della Chiesa di Dio Onnipotente sarebbero poi confiscati i passaporti e i visti e verrebbe limitato il loro diritto di espatrio. Sempre secondo il Report, il 18 ottobre 2018, in una retata nella Provincia di Anhui, centinaia di seguaci sarebbero stati arrestati non solo per il loro credo ma anche

per aver avviato le procedure di richiesta di un passaporto. In un'altra operazione di polizia nella città di Linfen, nella Provincia di Shaanxi, occorsa tra il 24 e il 31 luglio 2018, i membri della Chiesa di Dio Onnipotente arrestati sarebbero stati rintracciati attraverso un sistema di "tracking" satellitare che utilizza un metodo di ricerca tecnologico che sfrutta il calore umano o con altri mezzi in grado di individuare i cellulari che appartengono ai sospettati membri anche se questi non sono connessi a Internet. Il quotidiano europeo New Europe riporta che Lu Yongfeng, una anziana signora di Chaoyang City che aveva aderito alla Chiesa di Dio Onnipotente nel 1999, è stata arrestata nel 2018 ed è morta durante la custodia. Le autorità di polizia avrebbero rintracciato Lu dopo aver localizzato quest'ultima e il marito, Zou Jixue, grazie al controllo del segnale del telefono cellulare di lei. Zou è stato obbligato dalle forze di sicurezza cinesi ad apporre la sua impronta digitale su un documento in bianco. Anche la figlia di Zou, Zou Demei, è stata identificata dalle autorità cinesi come membro appartenente alla Chiesa ed è stata costretta a fuggire negli Stati Uniti.

Le informazioni riportate dalle fonti menzionate appaiono sufficienti a ritenere che, in caso di rimpatrio, la ricorrente verrebbe senz'altro esposta al rischio di subire atti persecutori nella forma di una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali, come atti di violenza fisica o psichica (art. 7 co. 2, lett. a) D.lgs. n. 251/2007) e azioni giudiziarie o sanzioni penali discriminatorie (art. 7, co. 2, lett. c) D.Lgs. n 251/07) a causa del suo orientamento religioso.

In merito all'analisi dei responsabili della persecuzione e dei soggetti che offrono protezione, nel presente caso rileva il fatto che l'attore della persecuzione è lo Stato che, come riportano le fonti sopra citate, persegue i fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente a causa della loro appartenenza religiosa.

Ne consegue, dunque, che in caso di rimpatrio, la ricorrente sarebbe esposta al rischio di subire persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese, in assenza di soggetti in grado di offrire protezione.

In conclusione, alla luce del quadro delineato nel Paese di origine e ritenuto fondato il timore di persecuzione per motivi religiosi paventato dalla richiedente, il ricorso è da considerarsi meritevole di accoglimento in ordine alla più elevata forma di protezione.

Alla luce dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese erariali, appare giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Tribunale

- riconosce a , n. in REPUBBLICA POPOLARE CINESE, il , lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. *e)*, D. LGS. n° 251/2007;
- spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/12/2022

Il Presidente
Francesco Crisafulli